

## ***Dipendente che si reca a lavoro in bicicletta, infortunio e indennizzo***

*La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21516 del 31 agosto 2018, ha stabilito che il lavoratore che si infortuna andando al lavoro in bici ha diritto al risarcimento del danno da parte dell'Inail, in quanto si configura un infortunio in itinere. L'uso della bici è infatti da ritenersi sempre necessitato, equiparato cioè a quello del mezzo pubblico o al percorso a piedi anche grazie all'intervento del Dlgs 221/2015 che incentiva la mobilità sostenibile.*

.....

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha definito che chi s'infortuna in bici per andare al lavoro ha sempre diritto al risarcimento dell'Inail, in quanto l'uso della bici è da ritenersi sempre necessitato, equiparato cioè a quello del mezzo pubblico o al percorso a piedi. In particolare si legge nell'ordinanza che l'utilizzo della bici per il tragitto casa-lavoro e viceversa può essere consentito anche “ (...) secondo un canone di necessità relativa, ragionevolmente valutato in relazione al costume sociale, e per tutelare l'esigenza di raggiungere in modo riposato e disteso i luoghi di lavoro in funzione di una maggiore gratificazione dell'attività svolta”.

### ***Il fatto***

La controversia nasce dalla sentenza con cui la corte d'appello, riformando la sentenza del giudice di primo grado in funzione di giudice del lavoro, respingeva la domanda con cui un lavoratore aveva chiesto la condanna dell' INAL a riconoscere l'indennizzo per una menomazione del 8 %, rispetto all'infortunio occorso nel corso del tragitto in bicicletta per raggiungere il posto di lavoro.

In motivazione, la corte territoriale riteneva che l'uso del mezzo privato, pur a fronte delle condizioni fisiche che rendevano la deambulazione faticosa, disagiata e scarsamente tollerata, non fosse necessitato (che è la condizione fondamentale affinché sia possibile il riconoscimento della tutela Inail, in caso di utilizzo di mezzi non pubblici, ndr.) , ma “risultava solo ed esclusivamente corrispondente ad aspettative che (...) non assumono uno spessore sociale tale da giustificare un intervento di carattere solidaristico a carico della collettività”.

Il lavoratore proponeva quindi ricorso per la cassazione della sentenza, sostenendo che erroneamente la corte territoriale non aveva ritenuto la sussistenza dei presupposti di necessità dell'uso del mezzo privato e non aveva correttamente valutato le condizioni fisiche del ricorrente, anche in relazione all'esigenza di tutela della salute rispetto all'attività lavorativa da svolgere.

## ***La decisione***

La Cassazione accoglieva il ricorso.

In motivazione i Giudici di legittimità ricordavano innanzitutto, con riferimento all'art. 210, u.c., t.u. 1124/1965, nel testo integrato dall'art. 12 d.lgs. 38/2000, rispetto al c.d. infortunio in itinere, che "l'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato".

Spiegava quindi la Suprema Corte che nella fattispecie in esame risultava pacifica l'insussistenza di mezzi pubblici per la percorrenza del tratto di strada tra l'abitazione del lavoratore ed il luogo di lavoro. La sentenza impugnata, proseguivano gli Ermellini, pur menzionando le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio secondo cui la deambulazione del ricorrente sarebbe stata "faticosa, disagiata e scarsamente tollerata", escludeva però che vi fosse necessità dell'uso del mezzo privato (bicicletta), sulla base di una qualificazione, neppure del tutto chiara, in termini di mera aspettativa, inadeguata ad assumere uno "spessore sociale utile tale da giustificare un intervento di carattere solidaristico a carico della collettività". Così facendo, asserivano i Giudici, si manifestava un'inadeguata interpretazione della nozione di "utilizzo necessitato" di cui all'art. 210 t.u. cit., in quanto tale è senza dubbio l'uso che sia determinato da ragioni di impedimento per la percorrenza a piedi del tragitto da casa al lavoro, per tali non intendendosi soltanto le situazioni in cui l'impossibilità sia assoluta, ma, evidentemente, alla luce dei principi di tutela della dignità della persona (art. 2 Cost.) e della salute (art. 32), anche quelle in cui la deambulazione sia motivo di pena ed eccesso di fatica, oltre che di rischio ("scarsamente tollerata" si leggeva appunto nella stessa sentenza ove si riportavano le valutazioni del c.t.u.) per l'integrità psicofisica.

Affermava inoltre la Cassazione, anche facendo riferimento alla recente giurisprudenza, che d'altra parte e più in generale si è recentemente ritenuto che "l'uso della bicicletta privata per il tragitto luogo di lavoro- abitazione può essere consentito secondo un canone di necessità relativa, ragionevolmente valutato in relazione al costume sociale, anche per assicurare un più intenso rapporto con la comunità familiare, e per tutelare l'esigenza di raggiungere in modo riposato e disteso i luoghi di lavoro in funzione di una maggiore gratificazione dell'attività ivi svolta, restando invece escluso il cd. rischio elettivo, inteso come quello che, estraneo e non attinente all'attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del dipendente, che crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella ad essa inerente".

Tale interpretazione inoltre coincideva con quanto stabilito dalla normativa integrativa dell'art. 210, u.c., cit., entrata in vigore successivamente alle vicende oggetto di causa, secondo cui "l'uso del velocipede, come definito ai sensi dell'articolo 50 del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato” (art. 5, co. 5, L. 221/2015).  
Essendosi la sentenza impugnata palesemente discostata dai canoni interpretativi di cui sopra, la Cassazione accoglieva il ricorso.

### ***In definitiva***

La Corte di Cassazione, con la pronuncia in esame, riporta alla nostra attenzione il tema dell’infortunio in itinere, definendone chiaramente i nuovi confini in tema di mezzi di trasporto.

L’occasione ci permette di ricordare brevemente che la tutela dell’infortunio in itinere è disciplinata dall’art. 12 del dlgs n. 38/2000 e prevede che l’Inail tuteli i lavoratori nel caso d’infortuni avvenuti durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro. L’infortunio in itinere può verificarsi, inoltre, nel normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi, oppure durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale. Qualsiasi modalità di spostamento è compresa nella tutela (mezzi pubblici, a piedi ecc.) a patto che siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari, mentre il tragitto effettuato con uso di un mezzo privato è coperto dalla tutela dell’Inail solo e soltanto se tale uso è “necessitato”. Infine ricordiamo che in ogni caso, invece, è prevista l’esclusione della tutela in “caso d’interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate”, per tali intendendosi quelle non dovute a cause di forza maggiore, di esigenze essenziali e improrogabili o dall’adempimento di obblighi penalmente rilevanti.

Tutto ciò premesso, nella fattispecie la Corte Suprema ha dato ragione al lavoratore perché la corte di appello non aveva correttamente interpretato la nozione sopra ricordata di utilizzo necessitato, che era invece determinato da ragioni d’impedimento della percorrenza a piedi del tragitto casa-lavoro e viceversa. Infatti, per ragioni d’impedimento devono intendersi non solo le situazioni in cui l’impossibilità è assoluta, ma anche quelle in cui la deambulazione sia motivo di pena e di eccesso di fatica (come appunto nel caso del lavoratore), oltre che di rischio per l’integrità psicofisica, alla luce dei principi di tutela della dignità della persona, così come previsto dall’art. 2 della Costituzione.

In aggiunta, i Giudici hanno definito che l’uso della bici per il tragitto casa-lavoro e viceversa può essere consentito anche “secondo un canone di necessità relativa, ragionevolmente valutato in relazione al costume sociale, e per tutelare l’esigenza di raggiungere in modo riposato e disteso i luoghi di lavoro in funzione di una maggiore gratificazione dell’attività svolta”. E tale uso deve ormai intendersi sempre necessitato, dati i positivi riflessi sull’ambiente.